



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

1) dr. Piero Francesco De Pietro	Presidente rel.
2) dr. Flora Scelza	Consigliere
3) dr. Anselmo Del Fiacco	Giudice ausiliario

All'udienza del 14.10.2019 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 31 r.g.a.c per l'anno 2018

Tra

Inps rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala presso cui el.te dom.to in
Napoli alla via Alcide De Gasperi 55 Appellante

E

Petrella Edoardo rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Bertucci presso cui el.te dom.to
in Napoli alla via Francesco Fracanzano Appellato

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 4.1.2018 , l'Inps proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7948 del 21 novembre 2017 che aveva accolto il ricorso dell'attuale appellato avverso il provvedimento dell'Inps con il quale veniva comunicata l'iscrizione alla gestione separata per l'anno 2009.

A sostegno dell'appello esponeva che l'iscrizione alla gestione separata era obbligatoria anche per i professionisti come il dr. Petrella , commercialista , lavoratore subordinato, che svolgevano attività di liberi professionisti in aggiunta e con carattere di abitualità nel momento in cui non erano iscritti ad un'altra cassa di previdenza per lavoratori autonomi come era il caso di specie. Infatti il dr. Petrella versava alla cassa commercialisti unicamente il contributo integrativo.

Non si era realizzata alcuna prescrizione del credito poiché la contribuzione era relativa all'anno 2009, e la dichiarazione doveva essere presentata nel 2010 a settembre e nel giugno del 2015 vi era stata una diffida ad adempiere. Inoltre la prescrizione risultava sospesa ex art. 2941 n. 8 cc per dolo nell'occultamento dei ricavi .

Si costituiva l'appellato ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Esponeva che non era obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata perché era stato esonero a tanto dall'Ordine dei commercialisti.



La legge poi prevede l'iscrizione alla gestione separata solo nel caso di mancata iscrizione non solo alla cassa previdenziale ma anche e solo all'albo dei professionisti e l'appellato era iscritto all'albo dei commercialisti.

Inoltre era maturata la prescrizione non essendovi dolo alcuno e la stessa prescrizione era rilevabile d'ufficio.

All'esito della discussione orale la Corte decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura in udienza.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e pertanto va accolto. In primo luogo va esaminata , dal punto di vista logico – giuridico l'eccezione di prescrizione .

L'anno richiesto è il 2009. La dichiarazione non può valere come dies a quo della decorrenza della prescrizione essendo una dichiarazione di scienza . Il termine per la prescrizione invece decorre dal momento dell'ultimo giorno previsto dalla legge per il pagamento dei contributi alla gestione separata e cioè il 20.6 2010 . (Cass., 27950/18) .

La raccomandata con la diffida ad adempiere era stata spedita il 22.6.2015 e quindi l'interruzione era intervenuta in ritardo.

Tuttavia nel caso di specie , vi era stato un doloso occultamento dei ricavi attraverso la mancata compilazione del quadro RR relativo ai redditi da lavoro autonomo .

Infatti l'appellato non ha indicato il suo reddito da lavoro autonomo sia ai fini fiscali che previdenziali con l'intento di occultarlo e ciò perchè solo lui era al momento della dichiarazione in possesso dei dati relativi allo svolgimento del lavoro autonomo in aggiunta a quello subordinato. La dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo avrebbe potuto anche fargli perdere i benefici di essere assoggettato all'imposta a forfait per i contribuenti che denunciano un reddito al di sotto di una certa soglia. Aveva poi l'interesse comunque ad occultare dei ricavi per non pagare le tasse sugli stessi.

Inoltre l'appellato è un commercialista certamente a conoscenza dei meccanismo di compilazione della dichiarazione dei redditi per cui appare verosimile che l'occultamento dei redditi sia avvenuto dolosamente. Infine nessun'altra ipotesi è stata nemmeno allegata circa le ragioni dell'occultamento dei ricavi da lavoro autonomo.

In questi casi scatta l'ipotesi prevista dall'art. 2941 n. 8 di sospensione della prescrizione.

La Cassazione con l'ordinanza del 7.3.2019 n. 6677 ha precisato che la mancata compilazione del quadro rende impossibile per l'Inps , cui non è rivolta la dichiarazione dei redditi (ndr), verificare l'esatto ammontare dei redditi non avendo alcun potere in tal senso che spetta all'amministrazione finanziaria. D'altra parte che sia dolosa l'occultamento dei redditi deriva anche dalla considerazione che lo stesso appellato dice di avere il regime dei minimi ma non indica il reddito per permettere all'amministrazione finanziaria di controllare il suo assunto. E la stessa precedente giurisprudenza della Cassazione in merito ,



come correttamente fa rilevare l'ordinanza prima citata nella motivazione , si riferiva alle ipotesi di interruzione della prescrizione e non di sospensione ex art. 2941 n. 8 cc.

Quindi operava una causa di sospensione della prescrizione e la stessa non può dirsi realizzata.

Nel merito , questa Corte ha sempre ritenuto ed interpretato la normativa sulla gestione separata nel senso di applicarla a tutte le ipotesi di mancata iscrizione ad altra cassa previdenziale sulla base del principio universalistico che regola la copertura previdenziale. Di conseguenza non è sufficiente che il contribuente sia iscritto ad un albo se non ne segue anche l'iscrizione alla relativa Cassa anche in presenza di un esonero da parte della stessa Cassa previdenziale.

Anche in questo caso è di conforto alla tesi prima esposta la giurisprudenza della Cassazione che ha affermato il principio secondo cui proprio per i commercialisti che versano il contributo solo obbligatorio vi è l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.(Cass., sentenza 14.12.2018 n. 32508). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado;
- Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 1800,00 per il primo e 2000,00 per il secondo oltre iva e cpa e rimborso spese se dovuti.

Napoli 14.10.2019

Il Presidente est.



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

1) dr. Piero Francesco De Pietro

Presidente rel.

2) dr. Flora Scelza

Consigliere

3) dr. Anselmo Del Fiacco

Giudice ausiliario

All'udienza del 14.10.2019

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 31

r.g.a.c per l'anno 2018

Tra



Inps rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi 55 Appellante

E

Petrella Edoardo rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Bertucci presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Francesco Fracanzano Appellato

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 4.1.2018 , l'Inps proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7948 del 21 novembre 2017 che aveva accolto il ricorso dell'attuale appellato avverso il provvedimento dell'Inps con il quale veniva comunicata l'iscrizione alla gestione separata per l'anno 2009.

A sostegno dell'appello esponeva che l'iscrizione alla gestione separata era obbligatoria anche per i professionisti come il dr. Petrella , commercialista , lavoratore subordinato, che svolgevano attività di liberi professionisti in aggiunta e con carattere di abitualità nel momento in cui non erano iscritti ad un'altra cassa di previdenza per lavoratori autonomi come era il caso di specie. Infatti il dr. Petrella versava alla cassa commercialisti unicamente il contributo integrativo.

Non si era realizzata alcuna prescrizione del credito poiché la contribuzione era relativa all'anno 2009, e la dichiarazione doveva essere presentata nel 2010 a settembre e nel giugno del 2015 vi era stata una diffida ad adempiere. Inoltre la prescrizione risultava sospesa ex art. 2941 n. 8 cc per dolo nell'occultamento dei ricavi .

Si costituiva l'appellato ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Esponeva che non era obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata perché era stato esonero a tanto dall'Ordine dei commercialisti.

La legge poi prevede l'iscrizione alla gestione separata solo nel caso di mancata iscrizione non solo alla cassa previdenziale ma anche e solo all'albo dei professionisti e l'appellato era iscritto all'albo dei commercialisti.

Inoltre era maturata la prescrizione non essendovi dolo alcuno e la stessa prescrizione era rilevabile d'ufficio.

All'esito della discussione orale la Corte decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura in udienza.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e pertanto va accolto. In primo luogo va esaminata , dal punto di vista logico – giuridico l'eccezione di prescrizione .

L'anno richiesto è il 2009. La dichiarazione non può valere come dies a quo della decorrenza della prescrizione essendo una dichiarazione di scienza . Il termine per la prescrizione invece decorre dal momento dell'ultimo giorno previsto dalla legge per il pagamento dei contributi alla gestione separata e cioè il 20.6 2010 . (Cass., 27950/18) .

La raccomandata con la diffida ad adempiere era stata spedita il 22.6.2015 e quindi l'interruzione era intervenuta in ritardo.



Tuttavia nel caso di specie , vi era stato un doloso occultamento dei ricavi attraverso la mancata compilazione del quadro RR relativo ai redditi da lavoro autonomo .

Infatti l'appellato non ha indicato il suo reddito da lavoro autonomo sia ai fini fiscali che previdenziali con l'intento di occultarlo e ciò perchè solo lui era al momento della dichiarazione in possesso dei dati relativi allo svolgimento del lavoro autonomo in aggiunta a quello subordinato. La dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo avrebbe potuto anche fargli perdere i benefici di essere assoggettato all'imposta a forfait per i contribuenti che denunciano un reddito al di sotto di una certa soglia. Aveva poi l'interesse comunque ad occultare dei ricavi per non pagare le tasse sugli stessi.

Inoltre l'appellato è un commercialista certamente a conoscenza del meccanismo di compilazione della dichiarazione dei redditi per cui appare verosimile che l'occultamento dei redditi sia avvenuto dolosamente. Infine nessun'altra ipotesi è stata nemmeno allegata circa le ragioni dell'occultamento dei ricavi da lavoro autonomo.

In questi casi scatta l'ipotesi prevista dall'art. 2941 n. 8 di sospensione della prescrizione.

La Cassazione con l'ordinanza del 7.3.2019 n. 6677 ha precisato che la mancata compilazione del quadro rende impossibile per l'Inps , cui non è rivolta la dichiarazione dei redditi (ndr), verificare l'esatto ammontare dei redditi non avendo alcun potere in tal senso che spetta all'amministrazione finanziaria. D'altra parte che sia dolosa l'occultamento dei redditi deriva anche dalla considerazione che lo stesso appellato dice di avere il regime dei minimi ma non indica il reddito per permettere all'amministrazione finanziaria di controllare il suo assunto. E la stessa precedente giurisprudenza della Cassazione in merito , come correttamente fa rilevare l'ordinanza prima citata nella motivazione , si riferiva alle ipotesi di interruzione della prescrizione e non di sospensione ex art. 2941 n. 8 cc.

Quindi operava una causa di sospensione della prescrizione e la stessa non può dirsi realizzata.

Nel merito , questa Corte ha sempre ritenuto ed interpretato la normativa sulla gestione separata nel senso di applicarla a tutte le ipotesi di mancata iscrizione ad altra cassa previdenziale sulla base del principio universalistico che regola la copertura previdenziale. Di conseguenza non è sufficiente che il contribuente sia iscritto ad un albo se non ne segue anche l'iscrizione alla relativa Cassa anche in presenza di un esonero da parte della stessa Cassa previdenziale.

Anche in questo caso è di conforto alla tesi prima esposta la giurisprudenza della Cassazione che ha affermato il principio secondo cui proprio per i commercialisti che versano il contributo solo obbligatorio vi è l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.(Cass., sentenza 14.12.2018 n. 32508). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



La Corte così decide:

- Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado;
- Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 1800,00 per il primo e 2000,00 per il secondo oltre iva e cpa e rimborso spese se dovuti.

Napoli 14.10.2019

Il Presidente est.



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

1) dr. Piero Francesco De Pietro	Presidente rel.
2) dr. Flora Scelza	Consigliere
3) dr. Anselmo Del Fiacco	Giudice ausiliario

All'udienza del 14.10.2019 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 31 r.g.a.c per l'anno 2018

Tra

Inps rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala presso cui el.te dom.to in
Napoli alla via Alcide De Gasperi 55 Appellante

E

Petrella Edoardo rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Bertucci presso cui el.te dom.to
in Napoli alla via Francesco Fracanzano Appellato

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 4.1.2018 , l'Inps proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7948 del 21 novembre 2017 che aveva accolto il ricorso dell'attuale appellato avverso il provvedimento dell'Inps con il quale veniva comunicata l'iscrizione alla gestione separata per l'anno 2009.

A sostegno dell'appello esponeva che l'iscrizione alla gestione separata era obbligatoria anche per i professionisti come il dr. Petrella , commercialista , lavoratore subordinato, che svolgevano attività di liberi professionisti in aggiunta e con carattere di abitualità nel momento in cui non erano iscritti ad un'altra cassa di previdenza per lavoratori autonomi come era il caso di specie. Infatti il dr. Petrella versava alla cassa commercialisti unicamente il contributo integrativo.



Non si era realizzata alcuna prescrizione del credito poiché la contribuzione era relativa all'anno 2009, e la dichiarazione doveva essere presentata nel 2010 a settembre e nel giugno del 2015 vi era stata una diffida ad adempiere. Inoltre la prescrizione risultava sospesa ex art. 2941 n. 8 cc per dolo nell'occultamento dei ricavi.

Si costituiva l'appellato ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Esponeva che non era obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata perché era stato esonero a tanto dall'Ordine dei commercialisti.

La legge poi prevede l'iscrizione alla gestione separata solo nel caso di mancata iscrizione non solo alla cassa previdenziale ma anche e solo all'albo dei professionisti e l'appellato era iscritto all'albo dei commercialisti.

Inoltre era maturata la prescrizione non essendovi dolo alcuno e la stessa prescrizione era rilevabile d'ufficio.

All'esito della discussione orale la Corte decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura in udienza.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e pertanto va accolto. In primo luogo va esaminata, dal punto di vista logico – giuridico l'eccezione di prescrizione.

L'anno richiesto è il 2009. La dichiarazione non può valere come dies a quo della decorrenza della prescrizione essendo una dichiarazione di scienza. Il termine per la prescrizione invece decorre dal momento dell'ultimo giorno previsto dalla legge per il pagamento dei contributi alla gestione separata e cioè il 20.6 2010. (Cass., 27950/18).

La raccomandata con la diffida ad adempiere era stata spedita il 22.6.2015 e quindi l'interruzione era intervenuta in ritardo.

Tuttavia nel caso di specie, vi era stato un doloso occultamento dei ricavi attraverso la mancata compilazione del quadro RR relativo ai redditi da lavoro autonomo.

Infatti l'appellato non ha indicato il suo reddito da lavoro autonomo sia ai fini fiscali che previdenziali con l'intento di occultarlo e ciò perché solo lui era al momento della dichiarazione in possesso dei dati relativi allo svolgimento del lavoro autonomo in aggiunta a quello subordinato. La dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo avrebbe potuto anche fargli perdere i benefici di essere assoggettato all'imposta a forfait per i contribuenti che denunciano un reddito al di sotto di una certa soglia. Aveva poi l'interesse comunque ad occultare dei ricavi per non pagare le tasse sugli stessi.

Inoltre l'appellato è un commercialista certamente a conoscenza del meccanismo di compilazione della dichiarazione dei redditi per cui appare verosimile che l'occultamento dei redditi sia avvenuto dolosamente. Infine nessun'altra ipotesi è stata nemmeno allegata circa le ragioni dell'occultamento dei ricavi da lavoro autonomo.

In questi casi scatta l'ipotesi prevista dall'art. 2941 n. 8 di sospensione della prescrizione.



La Cassazione con l'ordinanza del 7.3.2019 n. 6677 ha precisato che la mancata compilazione del quadro rende impossibile per l'Inps , cui non è rivolta la dichiarazione dei redditi (ndr), verificare l'esatto ammontare dei redditi non avendo alcun potere in tal senso che spetta all'amministrazione finanziaria. D'altra parte che sia dolosa l'occultamento dei redditi deriva anche dalla considerazione che lo stesso appellato dice di avere il regime dei minimi ma non indica il reddito per permettere all'amministrazione finanziaria di controllare il suo assunto. E la stessa precedente giurisprudenza della Cassazione in merito , come correttamente fa rilevare l'ordinanza prima citata nella motivazione , si riferiva alle ipotesi di interruzione della prescrizione e non di sospensione ex art. 2941 n. 8 cc.

Quindi operava una causa di sospensione della prescrizione e la stessa non può dirsi realizzata.

Nel merito , questa Corte ha sempre ritenuto ed interpretato la normativa sulla gestione separata nel senso di applicarla a tutte le ipotesi di mancata iscrizione ad altra cassa previdenziale sulla base del principio universalistico che regola la copertura previdenziale. Di conseguenza non è sufficiente che il contribuente sia iscritto ad un albo se non ne segue anche l'iscrizione alla relativa Cassa anche in presenza di un esonero da parte della stessa Cassa previdenziale.

Anche in questo caso è di conforto alla tesi prima esposta la giurisprudenza della Cassazione che ha affermato il principio secondo cui proprio per i commercialisti che versano il contributo solo obbligatorio vi è l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.(Cass., sentenza 14.12.2018 n. 32508). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado;
- Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 1800,00 per il primo e 2000,00 per il secondo oltre iva e cpa e rimborso spese se dovuti.

Napoli 14.10.2019

Il Presidente est.

